



Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza

SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO

**REGOLAMENTO CHE ISTITUISCE L'ELENCO DEI SOGGETTI IN POSSESSO DEI
REQUISITI PER ESSERE NOMINATI COMPONENTI DI COLLEGI CONSULTIVI
TECNICI AI SENSI DEGLI ARTT. 215 SS. DEL D.LGS. 36/2023**

ART. 1 - FINALITA'

1. Il presente Regolamento istituisce l'Elenco dei Soggetti in possesso dei requisiti per essere nominati componenti di Collegi Consultivi Tecnici (di seguito anche "CCT"), ai sensi degli artt. 215 ss. del d.lgs. 36/2023, da parte dell'A.Re.A.Com. e/o delle Stazioni Appaltanti che hanno espletato procedure di gara in autonomia in base al proprio livello di qualificazione secondo quanto previsto dall'art. 63, d.lgs. 36/2023, ovvero che abbiano aderito a Convenzioni, Accordi Quadro e/o ad ogni altro strumento contrattuale stipulato in favore delle medesime dall'Agenzia (art. 3, comma 1, lett. z), Allegato I.1, d.lgs. 36/2023).
2. L'istituzione dell'Elenco consente all'A.Re.A.Com. e/o alle Stazioni Appaltanti di cui al comma 1 di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità, trasparenza, rotazione, buon andamento e imparzialità, i Soggetti di propria nomina idonei a far parte del CCT nei casi previsti dalla legge.
3. L'A.Re.A.Com. e/o le Stazioni Appaltanti di cui al comma 1 conservano in ogni caso la facoltà di nominare anche Soggetti non iscritti all'Elenco, al fine di individuare il professionista più idoneo a ricoprire ciascun incarico o in possesso di particolari qualificazioni/certificazioni, nel rispetto dei principi indicati al comma 2.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La costituzione del CCT è obbligatoria per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro.
2. In caso di contratti misti, la costituzione del CCT è obbligatoria ove la parte dei lavori sia superiore alle soglie di rilevanza europea, oppure la parte di forniture e servizi sia superiore a 1 milione di euro. In tal caso il CCT può comunque conoscere delle questioni riguardanti l'intero contratto.
3. In caso di Accordi Quadro stipulati con un singolo Operatore Economico, l'importo di riferimento è quello dell'Accordo Quadro medesimo. Nel caso di Accordi Quadro stipulati con più Operatori Economici, l'importo di riferimento è quello dei singoli Contratti attuativi.

4. In caso di appalti aggiudicati per lotti distinti, la costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.
5. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei Contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un CCT, formato secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del d. lgs. 36/2023.
6. L'A.Re.A.Com. e/o le Stazioni Appaltanti di cui all'articolo 1, comma 1 – tramite il RUP – possono costituire, secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 e le indicazioni di cui al successivo articolo 3, un CCT per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e delle altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.

ART. 3 - FORMAZIONE DEL CCT

1. Il CCT è formato, a scelta della Stazione Appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.
2. I componenti del CCT possono essere scelti dalle Parti di comune accordo, ovvero le Parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di Presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.
3. Nel caso in cui le Parti non trovino un accordo sulla nomina del Presidente entro il termine indicato all'art. 2, comma 1 dell'Allegato V.2., questo è designato entro i successivi cinque

giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale o dalla regione per le opere di rispettivo interesse.

ART. 4 – STRUTTURA DELL'ELENCO

1. In caso di costituzione obbligatoria o facoltativa del CCT ai sensi dell'articolo 2, l'A.Re.A.Com. e/o le Stazioni Appaltanti di cui all'articolo 1, comma 1, possono nominare in qualità di componenti del CCT i soggetti iscritti all'Elenco di cui al presente Regolamento.
2. L'Elenco si articola in due sezioni:
 - a. Soggetti che possono essere nominati in qualità di Presidenti di CCT;
 - b. Soggetti che possono essere nominati in qualità di Componenti di CCT.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, i profili professionali richiesti ai fini dell'iscrizione all'Elenco sono i seguenti:
 - a. profili attinenti al settore dell'ingegneria;
 - b. profili attinenti al settore dell'architettura;
 - c. profili attinenti al settore giuridico;
 - d. profili attinenti al settore economico.

ART. 5 – REQUISITI PROFESSIONALI DEI PRESIDENTI DI CCT

1. Possono iscriversi nella sezione dell'Elenco dei soggetti che possono essere nominati presidenti di CCT i Soggetti in possesso di uno dei requisiti indicati nelle seguenti lettere:
 - a. comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere;
 - b. per i profili di cui alle lettere a. e b. del comma 3 dell'art. 4, ovvero ingegneri e architetti: appartenenti o già appartenenti al ruolo dirigenziale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001

ovvero dirigenti di Stazioni Appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei pubblici; componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professori universitari di ruolo nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;

- c. per i profili di cui alla lettera c. del comma 3 dell'art. 4, ovvero giuristi che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: magistrato ordinario, amministrativo o contabile; avvocato dello Stato; Prefetto e dirigente della carriera prefettizia, non in sede da almeno due anni, dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; dirigente di Stazioni Appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile; essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui all'articolo 5 o di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria. Per le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;
- d. per i profili di cui alla lettera d. del comma 3 dell'art. 4, economisti che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; dirigente di Stazioni Appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore

universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni.

ART. 6 – REQUISITI PROFESSIONALI DEI COMPONENTI DI CCT

1. Possono iscriversi nella sezione dell'Elenco dei Soggetti che possono essere nominati componenti di CCT i soggetti in possesso di uno dei requisiti indicati nelle seguenti lettere:
 - a. per i profili di cui alle lettere a. e b. del comma 3 dell'art. 4, ovvero ingegneri e architetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle Stazioni Appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui all'articolo 5 ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara nelle quale la selezione delle offerte ammesse secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, supporto al responsabile del procedimento o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; dottorato di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti;
 - b. per i profili di cui alla lettera c. del comma 3 dell'art. 4, ovvero giuristi in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici, essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui all'articolo 5 o di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo

amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche;

- c. per i profili di cui alla lettera d. del comma 3 dell'art. 4, ovvero economisti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle Stazioni Appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero nel registro dei revisori legali da almeno dieci con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui all'articolo 5 o di programmazione economica e finanziaria, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra le soglia comunitaria, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche.

2. Possono essere nominati componenti anche i Soggetti in possesso dei requisiti per la nomina come presidente.

ART. 7 – CASI DI INCOMPATIBILITA'

1. Fermo quanto previsto dall'art. 812 del codice di procedura civile, non può assumere l'incarico di Componente del CCT chi:
- a. ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l'Operatore Economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell'affidamento;

- b. ha interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento, direttamente ovvero tramite un ente, associazione o società di cui sia amministratore o legale rappresentante;
 - c. si trova in una delle ipotesi di "conflitto di interesse" di cui all'art. 16 del d. lgs. 36/2023;
 - d. non è in possesso di requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere.
2. Ogni componente del CCT non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.
3. Non può ricoprire l'incarico di Presidente del CCT colui che rientri in uno dei casi di cui al comma 1 ovvero che abbia svolto, con riguardo ai lavori oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una delle parti, ovvero rientri nei casi di ricusazione di cui ai punti da 2 a 6 dell'art. 815, regio decreto n. 1443/1940.
4. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, non può essere nominato Componente o Presidente del CCT il dipendente pubblico che:
- a. non acquisisce, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza che è tenuta al tempestivo rilascio nello spirito di istituzione del CCT;
 - b. ricada in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001.
5. È incompatibile con la nomina a Componente o Presidente del CCT, colui che abbia svolto ovvero svolga l'incarico di consulente tecnico d'ufficio in giudizi relativi alla esecuzione dei lavori oggetto della procedura nell'ambito della quale si proceda alla costituzione del CCT.

ART. 8 – AVVISO PUBBLICO

1. L'Elenco di cui al presente Regolamento è costituito a seguito di espletamento di Avviso Pubblico contenente i requisiti e le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione, con la specificazione che lo stesso non ha natura concorsuale, in quanto l'invio della domanda di iscrizione all'Elenco non determina la formazione di graduatorie, non attribuisce punteggi o altre classificazioni di merito e non vincola l'Amministrazione al conferimento di incarichi.
2. In fase di prima istituzione dell'Elenco è indicato nell'Avviso un termine entro il quale presentare l'istanza di iscrizione, ferma restando la natura aperta dell'Elenco.
3. L'Avviso Pubblico è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'A.Re.A.Com.

ART. 9 - CRITERI DI SELEZIONE, DICHIARAZIONI E COMPENSI PER I SINGOLI INCARICHI

1. La designazione dei Componenti dei CCT iscritti all'Elenco di cui al presente Regolamento è effettuata, da ciascuna Stazione Appaltante che utilizza l'Elenco, nel rispetto del principio di rotazione e in base alle caratteristiche specifiche del contratto.
2. Ai fini dell'accettazione dello specifico incarico, i designandi Componenti del CCT dichiarano per iscritto l'assenza di cause di incompatibilità e astensione in riferimento allo stesso, ivi compresa quella indicata nell'articolo 7, comma 2 del presente Regolamento.
3. La determinazione dei compensi spettanti ai componenti del CCT è effettuata ai sensi della normativa vigente in relazione allo specifico incarico.

ART. 10 - PUBBLICITÀ E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Elenco di cui al presente Regolamento è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'A.Re.A.Com.
2. Titolare del trattamento dei dati personali è l'A.Re.A.Com. In conformità al Regolamento 2016/679/UE (G.D.P.R.) sulla protezione dei dati personali, il trattamento dei dati e delle informazioni è effettuato per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'Elenco e alle attività ad esso collegati.

3. I dati raccolti possono essere comunicati ai Componenti del collegio nominati dalle Parti al fine di individuare il Presidente, all'appaltatore e ad altri Soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti nei limiti di legge.
4. Il conferimento dei dati è necessario ai fini della costituzione, pubblicazione e gestione dell'Elenco. Il mancato conferimento comporta pertanto l'impossibilità di procedere all'iscrizione all'Elenco e alle eventuali successive nomine.
5. Gli iscritti hanno diritto, in qualsiasi momento, ad accedere, rettificare, integrare i propri dati, qualora dovessero riscontrare errori o vi siano variazioni, o, ricorrendone gli estremi, a farli cancellare, limitarne il trattamento od opporsi al loro trattamento.
6. Il titolare del trattamento e il responsabile della protezione dei dati sono indicati sul sito istituzionale dell'A.Re.A.Com.
7. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, i soggetti che presentano domanda prendono atto ed acconsentono a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito istituzionale dell'A.Re.A.Com.
8. Con l'istanza di iscrizione all'Elenco, gli interessati esprimono, pertanto, il consenso al predetto trattamento dei dati personali, anche giudiziari e quelli relativi alla competenza tecnico professionale che li riguardano.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'adozione con apposito provvedimento deliberativo del Direttore Generale.
2. Il presente Regolamento è adottato ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente alla quale si rinvia per tutto quanto non espressamente previsto.